



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI CENA" di TORINO
Str. San Mauro, 32 10156 Torino Tel. 011 2730154 Fax 011 01159020
Codice fiscale: 80091390015 Codice Istituto: TOIC80500E
E-mail toic80500e@istruzione.it
sito web <https://cenatorino.edu.it/>



A tutto il personale a TI e TD
dell'IC "Cena".
agli atti della scuola
all'Albo e sito web dell'Istituto

Oggetto: Direttiva del DS - disciplina della Vigilanza Sulle alunne e sugli alunni, obblighi e responsabilità del personale Docente ed ATA – a.s. 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 D.lgs. 165/2001¹;

VISTI gli artt. 2046 e 2047 del Codice Civile²;

VISTI gli artt. 22 e 23 del DPR 10 gennaio 1957, n.3 *Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*³;

1 Articolo 25 del D.lgs. 165/2001 (commi 2, 3 e 4) Dirigenti delle istituzioni scolastiche. 2. Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il Dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il Dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al Dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

2 Art. 2046 c.c. Imputabilità del fatto dannoso. Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.

Art. 2047 c.c. Danno cagionato dall'incapace. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3 DPR 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

Art. 22. Responsabilità verso i terzi. L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato. L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l'impiegato addetto alla conduzione

VISTO l'art. 2048 del Codice Civile⁴ (con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11/7/80 n. 312 *Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato*⁵);

VISTO l'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007⁶;

VISTA la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell'area A (collaboratori scolastici)⁷;

VISTO il D.lgs. 81/2008 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* (Testo Unico sulla sicurezza);

VISTO l'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017⁸;

DISPONE

le seguenti direttive in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni con il fine di fornire misure organizzative, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.

Art. 23. Danno ingiusto. È danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti. La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.

4 Art. 2048 c.c. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. *I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.*

5 Legge 11/7/80 n.312, art. 61 Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente. La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

6 CCNL 29/11/2007, art. 29 c. 5: Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

7 Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell'area A (collaboratori scolastici) - Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola *con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;* di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; *di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale* anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.

8 Decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, art. 19-bis Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici. 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Premessa

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile:

- **art. 2047 c.c.:** "in caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

- **art. 2048 c.c.:** [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Occorre ancora ricordare l'esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l'art. 2048 c.c. comma 1 dispone che "il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela". Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla *culpa in educando* (colpa nell'educare). Essi sono tenuti infatti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ 20/3/12 n 4395).

Le responsabilità desumibili dal quadro normativo di cui sopra, sussistono tanto nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia che autore del fatto sia un soggetto capace.

Tale responsabilità sussiste tanto nell'ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nell'ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la propria condotta.

Compiti del personale docente

- | | |
|----|---|
| 1. | <p>I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all'interno o all'esterno della scuola. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni.</p> <p>I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni a essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curricolari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo sia in caso di svolgimento di attività fuori dell'orario normale delle lezioni.</p> <p>L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez.III 19/2/1994 n 1623).</p> <p>Analogo comportamento deve essere tenuto nel caso, ad esempio, in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza</p> |
|----|---|

	<p>sull'incolumità del minore deve prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere a essa di provvedere a organizzare l'affidamento ad altri.</p> <p>Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e dimostrando che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.</p> <p>Sono affidati al docente:</p> <ol style="list-style-type: none">1) gli alunni della classe assegnatagli in base all'orario scolastico;2) gruppi di alunni di altre classi che dovessero venire accorpati alla propria, in circostanze eccezionali, per disposizione del dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di attività particolari.
2.	Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.
3.	Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede: <ol style="list-style-type: none">1) la presenza del docente accanto al gruppo classe;2) l'attenzione continua al comportamento delle alunne e degli alunni, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;3) l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;4) l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo i le alunne e gli alunni impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.
4.	Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si ricorda:
	<p>Ingresso</p> <ol style="list-style-type: none">1) Per l'a.s. 2022/2023 non sono previsti ingressi differenziati e percorsi predefiniti salvo ripresentarsi l'emergenza sanitaria.2) All'ingresso gli alunni entreranno autonomamente, i docenti li aspetteranno in classe. I docenti dovranno prendere servizio cinque minuti prima dell'ora fissata per l'effettivo inizio delle lezioni.3) Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni giornata di lezione, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli ingressi sono preclusi all'entrata di alunni fino al suono della campana, fatta eccezione per le alunne e gli alunni i che usufruiscono del servizio di pre-scuola.4) Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.5) In caso di ritardo, il personale è tenuto ad informare il dirigente/referente di plesso, affinché possano essere adottati i provvedimenti necessari.

Vigilanza durante l'attività didattica

- Durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua.
- La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
- Se, per causa di forza maggiore, egli deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe al collaboratore scolastico collocato nella postazione al piano e negli spazi di pertinenza.
- È vietato espellere dall'aula, anche solo momentaneamente, uno o più alunni poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto all'obbligo di vigilanza.
- In caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro elettronico Nuvola e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare tempestivamente il dirigente scolastico e/o il responsabile di plesso.
- I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nelle aule speciali, nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
- L'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave violazione del Regolamento d'Istituto (a meno che lo stesso non sia espressamente autorizzato dal docente responsabile dell'ora di lezione per motivazioni legate allo svolgimento delle attività didattiche). Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno all'immediata annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto è avvenuto alla famiglia e al dirigente scolastico.
- Per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12/09/2013, n. 104.
- Gli insegnanti, nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico-didattiche previste nel profilo professionale dovranno garantire:
 - l'adozione di modalità e strategie efficaci tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
 - l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella progettazione, che facilitino processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
 - il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, linee educative comuni e unitarie.

Vigilanza nel cambio d'ora e durante l'intervallo

- Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere. Gli alunni devono rimanere nell'aula e il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la

	<p>lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all'arrivo di un insegnante.</p> <ul style="list-style-type: none">- Si deve evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un docente. In caso di necessità ci si deve rivolgere ai collaboratori presenti sul piano.- L'intervallo si svolgerà di norma in classe o in conformità con quanto previsto dai Piani organizzativi di ciascun plesso, secondo l'orario previsto, sotto la vigilanza del docente, tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti. Essi dovranno permanere nell'aula o comunque nello spazio destinato allo svolgimento dell'intervallo, per poter vigilare sugli studenti in quanto durante il tempo della ricreazione è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli allievi per ovviare eventi dannosi.- I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei docenti (in particolare nella scuola secondaria di I grado, dove i tali cambi possono avvenire anche al termine di ogni ora) e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per urgenze o per esigenze impellenti.
	<p>Vigilanza nei laboratori, altri spazi destinati alla didattica e palestra</p> <ul style="list-style-type: none">- I laboratori (informatica, scienze, musica, arte, ecc.) e gli altri spazi destinati alla didattica (palestra, aule per le attività con alunni con disabilità, aula relax, aule polivalenti, ecc...) dell'Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza di queste aule.- Ai laboratori e agli altri spazi destinati alla didattica si accede solo per ragioni inerenti all'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal PTOF), sia di organizzazione del lavoro da parte dei docenti (predisposizione di spazi e materiali, progettazione delle attività, ecc). In particolare va ricordato che l'accesso a detti spazi da parte degli alunni è consentito solo in presenza di un docente.- La palestra costituisce luogo privilegiato per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica (che possono essere ovviamente svolte, laddove le condizioni climatiche lo consentano, anche all'aperto). L'orario di utilizzo della palestra di ciascun plesso viene definito all'inizio dell'anno scolastico e ciascun docente dovrà attenersi a tale orario.- Nel caso in cui si renda necessario utilizzare la palestra per finalità diverse dall'attività motoria, i docenti interessati dovranno programmare l'impiego concordandolo con il referente di plesso e l'ASPP (in accordo con il DSGA, nel caso l'attività comporti anche una modifica dell'orario di svolgimento delle operazioni di pulizia da parte del personale ausiliario) dandone comunicazione con congruo anticipo a tutto il personale del plesso interessato.- Per l'a.s. 2022/2023 è necessario che ciascun docente vigili attentamente affinché nei laboratori, nelle altre aule destinate alla didattica e in palestra ciascuno studente, al termine dell'attività, raccolga il proprio materiale e lasci in ordine lo spazio utilizzato, in modo da favorire il successivo intervento di sanificazione da parte del personale ausiliario.

	<p>Spostamenti interni</p> <ul style="list-style-type: none">- Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati sia all'andata sia al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.- La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante che svolge la lezione e, quando necessario, analogamente a quanto accade nel per la sorveglianza in aula, a un collaboratore scolastico (vedi <i>Vigilanza durante l'attività didattica</i>).- Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra, nei laboratori o in altri spazi dedicati alla didattica devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.- All'interno dei laboratori, degli altri spazi destinati alla didattica e della palestra sono applicabili tutte le disposizioni previste dai regolamenti vigenti.- L'utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, devono avvenire sotto il controllo del personale addetto (docente–collaboratore scolastico).- È fatto obbligo di segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.
	<p>Allontanamento alunni dalla classe</p> <ul style="list-style-type: none">- Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta (sempre dopo aver verificato la presenza del collaboratore scolastico al piano), fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario.- Il provvedimento "illegittimo" di allontanare gli alunni dalla classe, in caso di comportamento scorretto tale da arrecare disturbo alla lezione, non è consentito e non esonera il docente dell'ora dalla responsabilità di vigilanza degli allievi medesimi.
	<p>Vigilanza sugli spostamenti degli alunni con disabilità</p> <ul style="list-style-type: none">- La vigilanza sugli alunni con disabilità deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.- Per i casi particolarmente gravi di allievi con disabilità che risultino imprevedibili nelle proprie azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, deve sempre essere assicurata la presenza, anche nelle aree di pertinenza dell'aula o dello spazio utilizzato dall'alunna/o, del docente di sostegno o del collaboratore scolastico.
	<p>Uscite di sicurezza e scale di emergenza</p> <p>L'utilizzo delle uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è severamente vietato.</p>
	<p>Uscita</p> <ul style="list-style-type: none">- Al termine delle lezioni, i docenti accompagneranno gli alunni fino all'uscita avendo cura di favorire un esodo ordinato per tutto il tragitto, senza schiamazzi o comportamenti pregiudizievoli dell'incolumità dei singoli.- Per quanto riguarda i tempi e le modalità di vigilanza con specifico riguardo all'uscita degli allievi della scuola, l'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, ha previsto la possibilità che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari

dei minori di 14 anni ne autorizzino l'uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all'obbligo di vigilanza. Il Ministero dell'Istruzione, successivamente all'entrata in vigore della legge, ha pubblicato la nota n. 2379 del 12/12/2017⁹, al fine di illustrare la disposizione normativa e fornire apposite indicazioni. L'autorizzazione va rilasciata alla scuola frequentata dal minore di 14 anni in considerazione di: età degli interessati; grado di autonomia; specifico contesto. I docenti in servizio consegneranno gli alunni non in possesso dell'autorizzazione di uscita autonoma alle rispettive famiglie, in attesa all'esterno, verificando che ciascun minore sia preso in consegna dai genitori e/o delegati, secondo quanto dichiarato all'inizio dell'anno dalla famiglia. In assenza di questi ultimi, l'alunno/a verrà preso in consegna dal collaboratore scolastico che provvederà a sorvegliare gli alunni in permanenza fino all'arrivo dei familiari; superati i 30 minuti di attesa sarà attivata la procedura prevista nel Regolamento d'Istituto in materia di disciplina dell'uscita degli alunni da scuola.

- Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
- È vietato fare uscire gli studenti dall'aula prima del suono della campana che indica la fine della giornata scolastica, facendoli sostare nei corridoi o negli spazi comuni della struttura scolastica.
- Per l'a.s. 2022/2023 non sono previste uscite differenziate e percorsi predefiniti.

OBBLIGO DI VIGILANZA E DURATA

In via generale si osserva che fra gli obblighi di servizio del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. Tale obbligo, che si ribadisce, fa capo in via preminente sul personale docente è però, nei limiti fissati dall'art. 36, comma 2, lettera d), CCNL 1999, anche del personale A.T.A.; gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno invece capo al dirigente scolastico.

Dunque fra i compiti del capo d'Istituto (ex art. 25 D.lgs. N. 165/2001) non si riscontrano compiti di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici. Sotto quest'ultimo aspetto egli è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono.

In conclusione la responsabilità del dirigente scolastico, ex art. 2043 c.c., risulta a lui ascrivibile per carenze organizzative a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato afflusso o deflusso degli studenti in ingresso e in uscita dalla scuola, non abbia provveduto a disciplinare l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, il controllo degli studenti negli intervalli, nelle mense e così via.

La violazione delle norme di diritto comune e contrattuali sopra richiamate, secondo la ripartizione "interna" al personale scolastico, espone l'Istituzione Scolastica a diretta responsabilità.

⁹ [Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici - autorizzazione all'uscita autonoma \(nota Ministero dell'istruzione prot. 2379 del 12/12/2017\)](#)

Dunque le norme indicate in premessa, stabiliscono una presunzione iuris tantum per la quale è però ammessa la prova liberatoria. Ciò nel senso che se l'alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale era stato assegnato all'insegnante, o all'Istituzione Scolastica, ciò pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza, imposto dall'art. 2048 c.c. Nel giudizio di risarcimento, il danneggiato non ha pertanto l'onere di provare la causa del danno, mentre è onere dell'insegnante, provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto per andare esenti da responsabilità (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331).

L'art. 2048 c.c., come si è visto, pone dunque, una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante della Scuola per il fatto illecito dell'allievo, collegato all'obbligo di sorveglianza e scaturente dall'affidamento temporalmente dimensionato alla durata di esso. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo (Cass. Civ. Sez. III, 3/2/99, n. 916).

Dalle linee giurisprudenziali fin qui riportate, si può dedurre che la responsabilità viene meno allorché si provi che l'insegnante o la Scuola non abbiano potuto impedire il fatto, pur avendo esercitato sugli alunni la vigilanza nella misura dovuta e, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. Civ. Sez. III, 3/6/93, n. 4945).

Ovviamente la prevedibilità del fatto dannoso è legata sia alla ripetitività, sia alla ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto sia, infine, al particolare ambiente in cui si opera, in ordine al quale gli eventi dannosi risultano anche prevenibili, (il riferimento è alla ubicazione della Scuola, alla viabilità connessa, al traffico di autoveicoli, all'eccessiva distanza dal centro abitato e così via, ovvero ancora all'eccessiva vivacità di taluni allievi, alla loro eventuale abituale aggressività che presuppone un controllo rafforzato, ecc) secondo una prospettazione che fa ritenere che certi eventi verificatisi in date condizioni, possano ripetersi.

Per quanto riguarda i tempi e le modalità di vigilanza con specifico riguardo all'uscita degli allievi dalla scuola, l'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, ha previsto la possibilità che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni ne autorizzino l'uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all'obbligo di vigilanza. Il Ministero dell'Istruzione, successivamente all'entrata in vigore della legge, ha pubblicato la nota n. 2379 del 12/12/2017, al fine di illustrare la disposizione normativa e fornire apposite indicazioni. L'autorizzazione va rilasciata alla scuola frequentata dal minore di 14 anni in considerazione di: età degli interessati; grado di autonomia; specifico contesto.

Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, i genitori/tutori o altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale dovrebbero considerare:

- la maturità della/o ragazza/o;
- la conoscenza del percorso per raggiungere casa o per prendere il mezzo di trasporto scolastico;
- le regole basilari riguardanti i pedoni (articolo 190 codice della strada);
- il volume di traffico relativo al tragitto scuola-casa e il tipo di veicoli che percorrono il predetto tragitto;
- eventuali altri pericoli relativi al contesto ambientale nel suo insieme.

Dal testo normativo è evidente che non è la scuola ad autorizzare ma sono i genitori a farlo; i genitori non chiedono ma autorizzano. L'Istituzione scolastica prende atto dell'autorizzazione rilasciata che deve essere firmata da entrambi i genitori/tutori/esercenti

la responsabilità genitoriale e che ha validità per l'intero anno scolastico nel quale viene sottoscritta, salvo revoca, e va rinnovata ogni anno.

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza, la stessa viene operata esclusivamente dalla Istituzione Scolastica

Età e condizioni ambientali sono gli elementi di profonda incidenza sulle scelte organizzative della Scuola.

Le modalità devono essere portate a conoscenza delle famiglie a cui saranno illustrate le ragioni delle decisioni adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi, la cui responsabilità incombe sull'Istituzione Scolastica.

Pertanto, il "**Documento di valutazione dei rischi**" riporta quanto segue:

RISCHIO IN ITINERE PER GLI ALUNNI

In questo documento sono riportati gli esiti della valutazione dei rischi a carico degli alunni, relativi al percorso scuola-abitazione, al termine giornaliero delle lezioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione dei rischi in itinere è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- Infortunistica storica
- Caratteristiche psicologiche e grado di autonomia connesso con l'età degli alunni
- Caratteristiche del percorso

Sulla base dei predetti criteri il rischio viene classificato in "alto", "medio" e "basso accettabile"; solo in presenza di rischio "basso accettabile" è consentita l'uscita autonoma degli alunni dagli edifici scolastici.

ESITI DELLA VALUTAZIONE

Sulla base dei criteri di cui al punto a) è operata la distinzione fra scuola dell'infanzia e primaria e la secondaria di primo grado.

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

Il rischio in itinere, in tali ordini scolastici, viene classificato come "alto", per cui, in ogni caso, è vietata l'uscita autonoma degli alunni dagli edifici scolastici.

Al momento dell'uscita i compiti di vigilanza sugli alunni sono trasferiti, senza soluzione di continuità, dal personale che ha in custodia gli alunni al momento dell'uscita al genitore/tutore/persona esercente la responsabilità genitoriale o altra persona maggiorenne su delega firmata da entrambi i genitori/tutori/persona esercente la responsabilità genitoriale.

TABELLA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO IN ITINERE – livello ALTO

LIVELLO RISCHIO	DI	CONTROMISURE
ALTO		Consegna diretta degli alunni a: Genitori Persone maggiorenni delegate da entrambi i genitori Istruzioni a: docenti operatori animatori pre e post-scuola (quando presenti) supplenti temporanei personale amministrativo

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO

Per gli alunni della scuola secondaria di I grado, tenuto conto del grado di sviluppo psicologico, dell'autonomia e dell'infortunistica storica, previa somministrazione di istruzioni agli alunni, il rischio viene classificato nella fascia "medio" e "basso accettabile" a seconda dei comportamenti individuali.

Pertanto, su autorizzazione dei genitori/tutori/persona esercente la responsabilità genitoriale, in base all'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, gli alunni della scuola secondaria di I grado possono uscire autonomamente.

In tutti in cui situazioni contingenti o i comportamenti dell'alunno evidenzino un grado di maturazione personale non adeguato a garantire comportamenti di sicurezza, si concorderà con la famiglia una temporanea sospensione dell'autorizzazione fornita e, al momento dell'uscita, i compiti di vigilanza sono direttamente trasferiti, senza soluzione di continuità, dal personale scolastico al genitore/tutore/persona esercente la responsabilità genitoriale o altra persona maggiorenne su delega firmata da entrambi i genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale.

TABELLA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO IN ITINERE – livello MEDIO e BASSO ACCETTABILE

LIVELLO RISCHIO	DI	CONTROMISURE
MEDIO e BASSO ACCETTABILE		Uscita autonoma a seguito di autorizzazione rilasciata da entrambi i genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, fino a eventuale revoca da parte della famiglia. In mancanza dell'autorizzazione di cui al punto (A) consegna diretta degli alunni a: - genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale - persone maggiorenni delegate da entrambi i genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale Istruzioni a: alunni famiglie docenti operatori animatori pre e post-scuola supplenti temporanei personale amministrativo

La Dirigente Scolastica
Maria Antonietta Campanella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, c.2 del D.L.vo n.39/93